



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

## PROVINCIA DI BELLUNO

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno d'imposta 2019.

---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **otto**  
del mese di **marzo** alle ore **18,15** nella Sede Municipale, si è riunita  
la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

- |                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. MATTEA Ivano              | - | Sindaco     |
| 2. MENIA D'ADAMO Mirco       | - | Assessore   |
| 3. DORIGUZZI BREATTA Daniele | - | Assessore   |
|                              |   | Presenti N. |

Presenti
SI
SI
SI
03

Partecipa il Sig. **Mattea Ivano** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. **Pilotto dr. Enrico** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

---

**OGGETTO: Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno d'imposta 2019.**

Premesso che questo comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17.03.2004 con decorrenza dal 01.01.2004 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17.03.2004 con decorrenza dal 01.01.2004 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con le sopra citate deliberazioni di Giunta Comunale

n. 13 del 17.03.2004 con decorrenza dal 01.01.2004 si sono intese come prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Ritenuto necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

*"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."*

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I:	comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II:	comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III:	comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV:	comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V:	comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.";

Verificato che il Comune di DANTA DI CADORE al 31 dicembre 2018 aveva una popolazione pari a 444 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:" In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018)

avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta

comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 07.10.1994;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”*;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Richiamati:

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale;  
- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 23.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;  
- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la delibera di Giunta n. 72 del 30.11.2015 con cui è stato conferito l'incarico al Sindaco di posizione organizzativa dell'area amministrativa-finanziaria-demografica a far data dal 01.12.2015 fino a diverso provvedimento;

Tutto ciò premesso;

**Con** voti favorevoli unanimi resi nellè forme di legge;

### DELIBERA

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di DANTA DI CADORE, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- Di stabilire, per quanto in premessa, che il termine di versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Danta di Cadore, previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/93, sia prorogato al 31 marzo 2019
- di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
- di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, con separata votazione che riproduce l'esito di cui sopra, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE  
Mattea Ivano



IL SEGRETARIO  
Pilotto dr. Enrico

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 13 MAR. 2019



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Menia Ettore

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

• che la presente deliberazione:


è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 13 MAR. 2019 al \_\_\_\_\_, senza opposizioni e/o reclami;

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_;

dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pilotto dr. Enrico



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I., E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)**

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 05

DATA 08.03.2019

OGGETTO: Approvazione tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno d'imposta 2019.

## PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Comune di Danta di Cadore (BL) Classe V° - Tariffe D.Lgs. 507/93**

comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

**PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)**

Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.		Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>11,362</b> al mq.	<b>17,043</b> al mq.	<b>25,564</b> al mq.	<b>34,086</b> al mq.
<b>LOCANDINE cadauna:</b>				
1 mese	<b>1,136</b> al mq.	1,704 al mq.	2,556 al mq.	3,408 al mq.
2 mesi	<b>2,272</b> al mq.	3,408 al mq.	5,112 al mq.	6,817 al mq.
3 mesi	<b>3,408</b> al mq.	5,112 al mq.	7,669 al mq.	10,225 al mq.

**PUBBLICITA' LUMINOSA**

Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.		Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	<b>22,724</b> al mq.	<b>34,086</b> al mq.	<b>42,607</b> al mq.	<b>51,129</b> al mq.
1 mese	<b>2,272</b> al mq.	3,408 al mq.	4,260 al mq.	5,112 al mq.
2 mesi	<b>4,544</b> al mq.	6,817 al mq.	8,521 al mq.	10,225 al mq.
3 mesi	<b>6,817</b> al mq.	10,225 al mq.	12,782 al mq.	15,338 al mq.

**DISTRIBUZIONE VOLANTINI**

**2,065** per giorno e per ciascuna persona

**SONORA**

**6,197** per giorno e per punto di pubblicità

**STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA**

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

**17,043** al mq. e per ogni 15 giorni

**AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI  
CON RIMORCHIO**

**74,369**  
**74,369**

**AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI  
CON RIMORCHIO**

**49,579**  
**49,579**

**ALTRI VEICOLI**

**24,789**

**PROIEZIONI:**

DAL 1° AL 30° GIORNO **2,065** al giorno  
OLTRE IL 30° GIORNO **1,032** al giorno

**AEREOMOBILI**

**49,579** al giorno

**PALLONI FRENATI**

**24,790** al giorno

**VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)**

Vedi tariffa ordinaria

**PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)**

	<b>FINO</b> a 1 mq.	<b>OLTRE</b> 1 mq.
Annuale	<b>33,053</b> al mq.	<b>49,579</b> al mq.
1 mese	<b>3,305</b> al mq.	<b>4,957</b> al mq.

**Tariffe aumentate del 50% per le affissioni OLTRE 1 mq.**

**PUBBLICHE AFFISSIONI**

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

**TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI**

1,548 al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,4648

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 = 1 foglio

**TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI**

1,032 al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,3099

**MAGGIORAZIONI**

(da applicare sempre alla tariffa base)

- 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 Aumento del 50%
- 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli comprese Aumento del 50%
- 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 Aumento del 100%